
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
E
UNIVERSITA' DI GULU IN UGANDA

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Italia, rappresentata dal suo Rettore pro-tempore, e la GULU UNIVERSITY (GU) IN UGANDA rappresentato dal suo Rettore/Presidente pro-tempore, intendendo stabilire tra loro relazioni di cooperazione, in particolare nei campi della formazione medica, della ricerca ed altro, convengono quanto segue:

**ARTICOLO 1
SCOPO DELLA COOPERAZIONE**

Le aree della cooperazione includeranno, a seguito di reciproco consenso, ogni programma proposto da ciascuna Università che venga considerato di interesse e realizzabile da ciascuno dei due partners, o che possa contribuire allo sviluppo delle relazioni di cooperazione tra le due Università .

Gli impegni assunti da ciascuna Università consisteranno in attività di didattica e di ricerca, scambio di personale docente, scambio di studenti, attività di formazione, e tutte le altre attività ritenute efficaci dalle due Istituzioni contraenti per realizzare gli scopi del presente protocollo d'intesa.

**ARTICOLO 2
AREE GENERALI DELLA COOPERAZIONE**

La cooperazione si tradurrà nella attivazione dei seguenti programmi o attività', subordinatamente alla disponibilità dei relativi fondi e dell'approvazione da parte degli Organi Collegiali delle due Università:

1. Attività congiunte culturali, di formazione e di ricerca;
2. Scambio di Docenti per attività di ricerca, lezioni e seminari;
3. Scambio di studenti post-laurea per lo sviluppo di attività di ricerca indipendente o in collaborazione¹;
4. Partecipazione a seminari ed altri incontri accademici;
5. Scambio di materiali accademici, pubblicazioni ed altre informazioni,
6. Programmi accademici speciali a breve termine ;
7. Programmi accademici e di formazione a breve termine ;
8. Individuazione delle possibilità di acquisizione di risorse finanziarie per gli scopi della presente Cooperazione.

I termini degli accordi di cooperazione ed il budget necessario per ciascun programma ed attività intrapresa entro i termini del presente Protocollo d'intesa dovranno essere discussi ed approvati per iscritto da entrambi le parti prima dell'inizio del particolare programma ed attività, e tali programmi o attività dovranno essere negoziati su base annuale.

Ogni Università designerà un Docente responsabile per coordinare e sviluppare specifici programmi o attività.

ARTICOLO 3

¹ Il presente accordo non prevede lo scambio di studenti pre-laurea o di studenti post-laurea ai fini della partecipazione a Corsi con relativa acquisizione di crediti formativi presso la Università ospitante. Per consentire a tali fini lo scambio di studenti sarà necessario stipulare apposita convenzione per regolare in dettaglio le modalità di acquisizione e di trasferimento di crediti formativi, i contributi, ed i requisiti degli studenti

RESPONSABILITA' DI CIASCUNA ISTITUZIONE

Ai fini della realizzazione dei programmi attivati con le modalità indicate al precedente art.2, le responsabilità vengono ripartite tra le parti come di seguito indicato:

A) RESPONSABILITA' DI GULU

L'Università di Gulu assume l'impegno di:

1. mettere a disposizione spazi per uffici e laboratori;
2. cooperare nei progetti congiunti di ricerca
3. assicurare la disponibilità di alloggio, trasporti locali, materiali e permessi necessari per sviluppare programmi di ricerca e per altri obblighi correlati all'accordo reciproco tra le due Università;
4. assicurare lo sdoganamento senza oneri di materiali acquisiti attraverso il presente accordo di collaborazione.

B) RESPONSABILITA' DELL'UNIVERSITA' DI NAPOLI

L'Università di Napoli assume l'impegno di:

1. mettere a disposizione uffici e laboratori;
2. cooperare nei progetti congiunti di ricerca
3. assicurare la disponibilità di alloggio, trasporti locali, materiali e permessi necessari per sviluppare programmi di ricerca e per altri obblighi correlati all'accordo reciproco tra le due Università;

ARTICOLO 4 ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Un Comitato di Coordinamento verrà istituito per sovrintendere alle attività previste dal presente accordo. Tale Comitato sarà composto dai Rettori delle due Università, o da loro delegati, dai Coordinatori dei Progetti di ciascuna Istituzione, e un docente prescelto da ciascuna Istituzione .

Ciascuna delle due Università nominerà un Coordinatore dei Progetti congiunti il quale avrà l'incarico di sovrintendere allo svolgimento quotidiano del progetto congiunto.

ARTICOLO 5 RISORSE

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo è subordinato al reperimento dei finanziamenti necessari ed a tal fine le parti si impegnano reciprocamente ad adoperarsi per acquisire finanziamenti da appropriati enti finanziatori per sostenere le attività previste nel presente accordo, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.

ARTICOLO 6 DIRITTI E PUBBLICAZIONI

I seguenti principi regoleranno i diritti provenienti dalla attività congiunta di ricerca:

1. Diritti: Tutti i dati e le registrazioni originali relativi ad un progetto realizzato nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà della Università presso la quale la ricerca è stata effettuata. Nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e/o da precedenti impegni contrattuali nei confronti di terzi, ciascuna Università si impegna a fornire copia dei risultati della ricerca all'altro partner.
2. Pubblicazioni: Salvo l'obbligo di proteggere da pubblicazione prematura materiale di ricerca potenzialmente brevettabile, ciascuna Università avrà il diritto di pubblicare o comunque rendere pubblici i risultati di lavori scientifici condotti presso la

propria sede nell'ambito del presente accordo. Quando appropriato dal punto di vista scientifico, i Visiting Faculty Members saranno identificati come Autori e le contribuzioni delle relative Università riconosciute.

ARTICOLO 7 BENI MATERIALI

Al termine di ciascun progetto condotto entro i termini del presente accordo, ogni bene materiale ottenuto o realizzato nel corso di ciascun progetto di ricerca sarà considerato proprietà della Istituzione presso la quale la ricerca si è svolta.

ARTICOLO 8 TERMINI, RINNOVI E MODIFICHE

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di 3 anni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato alla scadenza previo accordo tra le parti ed espressa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi di governo delle due Istituzioni universitarie. Ciascuna Università potrà recedere dandone notizia per iscritto all'altro Partner entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il presente Protocollo d'Intesa può essere emendato attraverso lo scambio di comunicazioni tra le due Università. Tali emendamenti, previa approvazione degli Organi di governo delle due Università, faranno parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

**PER L' UNIVERSITA' DI NAPOLI
FEDERICO II, ITALIA**

**Il Rettore
PROF. GUIDO TROMBETTI**

**PER LA GULU UNIVERSITY, GULU,
UGANDA**

**Vice-Chancellor
DR.J.H.NYEKO PEN-PMOGI**

**Deputy Vice Chancellor
PROF. MARY OKWAKOL**

**University Secretary
DR. SANDY S. TICKODRI-TOGBOA**

**Commissioner for Higher Education
AMBASSADOR YEKO ACATO**
